

non solo era diversa da quella attuale in punto di formazione della prova quale disciplinata dall'articolo 111 della Costituzione e dalle leggi che ad esso hanno dato attuazione, ma era totalmente diversa dalla disciplina innovata a seguito dell'introduzione del nuovo codice di procedura penale nel 1989.

Questa Convenzione intervenne in una situazione processuale dominata da un sistema inquisitorio nel quale, molto spesso o troppo spesso, la formazione della prova avveniva fuori da ogni contraddittorio ed era demandata, il più delle volte, alla iniziativa della polizia giudiziaria, ed era, il più delle volte, difficile da confrontare in dibattimento, sede nella quale i testimoni, molto spesso, si limitavano a confermare quello che avevano già riferito. In questo quadro trovava ovvia e corretta collocazione il diritto al processo, che nella Convenzione non veniva definito giusto ma equo, il quale era esplicitato in tutta una serie di principi che andavano dalla ragionevole durata del processo, alla pubblicità dell'udienza, alla costituzione di un tribunale indipendente ed imparziale precostituito per legge — da non confondersi con il tribunale terzo, con il giudice soggetto terzo, a cui oggi, più volte, è fatto riferimento a seguito dell'introduzione all'articolo 111 — alla presunzione di innocenza, al diritto dell'imputato ad essere tempestivamente informato sulla natura e sul contenuto dell'accusa che veniva ad esso mossa, ed anche sulla necessità di concedere all'imputato un tempo ragionevole per preparare la difesa.

Il principio che oggi viene esaminato in questo progetto di legge, tuttavia, è il richiamo contenuto nell'articolo 6, numero 3, lettera d), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, vale a dire il diritto dell'imputato ad esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico.

Si tratta del principio che oggi troviamo codificato nell'articolo 111 della Costituzione, il quale, oltre ad avere recepito —

ovviamente, con molto ritardo — gran parte dei principi richiamati nell'articolo 6, accoglie anche questo particolare orientamento in quella definizione che genericamente viene chiamata principio del contraddittorio nella formazione della prova. Tale diritto è stato introdotto nel nostro ordinamento con le modifiche apportate all'assetto processuale dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, attuativa dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di formazione e valutazione della prova; con tale provvedimento è stata data attuazione soprattutto a quella parte del principio costituzionale nella quale si garantiva all'imputato sia la possibilità di esaminare direttamente tutti coloro che lo accusavano, sia il diritto di convocare le persone e di esaminarle nelle stesse condizioni dell'accusa, sia il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ed infine si garantiva all'imputato di non poter essere condannato in base alle dichiarazioni rese da coloro che, per libera scelta, si erano sempre sottratti all'esame in contraddittorio: questi, *grosso modo*, erano i principi dettati dall'articolo 111 della Costituzione.

Oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che sussume i principi dettati dall'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, i quali, come è stato correttamente ricordato, trovano attualmente struttura normativa nel nostro codice di rito, a seguito dell'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione; pur tuttavia, essi non trovavano un riferimento normativo nell'articolo 630 del codice di procedura penale, in materia di revisione, al punto da ipotizzare che tali principi, come è stato precedentemente ricordato, non fossero altro che principi di carattere generale, poiché, a seguito della violazione delle disposizioni in materia di garanzia circa il diritto dell'imputato ad avere un processo equo, non poteva desumersene la possibilità di ottenere la revisione di un processo.

In questo caso, tuttavia, occorre essere estremamente cauti e passare dalla comune condivisione dei principi — sulla

quale non ho alcuna censura da muovere, e sulla quale credo che tutti possiamo trovarci d'accordo, al punto da averli comunemente recepiti all'interno del nostro ordinamento — alla loro attuazione pratica in relazione ad una legge che lascia aperti ambiti di pericolosità. L'aspetto più delicato da affrontare è proprio quello previsto dall'articolo 6, numero 3, lettera *d*), in materia di formazione della prova, ovvero di principio di legalità nella formazione della prova.

Ciò perché il diritto processuale non è una materia statica, in relazione alla quale si possa stabilire oggi, con un'unica norma, tutto quanto è accaduto nel corso di un'evoluzione storica che ha visto, come ho ricordato all'inizio del mio intervento, diverse conformazioni della metodologia di formazione della prova.

Il diritto processuale è materia viva, in relazione alla quale proprio in questo particolare settore negli ultimi anni si è verificata tutta una serie di modifiche con le quali ci troviamo a doverci confrontare. Pertanto, da un lato, trovo limitativa la struttura della disposizione sostanziale, la quale limita i casi di inammissibilità a due sole ipotesi che, oltretutto, hanno struttura concorrente; dall'altro, trovo altresì limitativo il contenuto della norma transitoria che consente di proporre la richiesta di revisione entro il termine di centottanta giorni nei casi in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sia stata pronunciata prima di tale data.

Colleghi, sostenere che la richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630 è inammissibile quando ricorrano contemporaneamente due condizioni — ossia che la violazione non abbia avuto incidenza rilevante sulla decisione (cioè sulla rilevanza della violazione dei principi, perché sulla decisione vi sarebbe da discutere all'infinito) e che non permangano gli effetti negativi dell'esecuzione della sentenza o del decreto penale di condanna, ossia che la pena non sia già stata complessivamente scontata — credo che introduca, da un lato, un principio di difficilissima interpretazione e che contenga, dall'altro, anche un principio di notevole disparità.

Infatti, non vedo perché non possa essere richiesta la revisione di una sentenza per violazione di principi fondamentali stabiliti da una Carta sui diritti dell'uomo quando la pena sia stata integralmente scontata. Anzi, per equità di impostazione culturale, saremmo tutti portati a dire che, a maggior ragione, se una persona è stata ingiustamente condannata ed ha dovuto scontare anche la pena, ad essa dovrebbero aprirsi le porte di una revisione. Quest'ultima non gli restituirà sicuramente la libertà persa per un certo periodo della sua vita, ma gli potrà restituire quantomeno la dignità sotto il profilo della ingiustizia della condanna.

Il problema si pone in termini diversi in ordine alla formazione della prova. Ritengo che questa legge sia carente nella parte in cui non prevede che la richiesta di revisione, fondata sulla violazione dei principi in ordine alla legalità nella formazione della prova, non sia ammissibile quando la prova sia stata legittimamente formata in base alle leggi processuali all'epoca vigenti. Infatti, se non si tiene presente la limitazione che ho adesso suggerito, è estremamente difficile — anche se oggi, a seguito della modifica dell'articolo 111 della Costituzione, il problema diventa più circoscritto — ritenere che le sentenze fino ad oggi pronunciate in molti processi di mafia, nei quali si è fatto abbondante ricorso all'istituto dell'esame sotto copertura, all'esame di pentiti ovvero all'esame non in contraddittorio, non siano violatorie del principio che consente all'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. Ciò è estremamente difficile.

Pertanto, credo che, nel momento stesso in cui ci accingiamo a legiferare su questa delicatissima materia, ci si debba porre il problema — che è di carattere primario per la salvaguardia della legittimità delle decisioni adottate (vi parla un avvocato e non un magistrato) — di come coordinare il recepimento di questi principi e la legittima (a parere di chi vi parla) estensione delle possibilità di revisione

delle sentenze in base all'accertata violazione di tali principi con la necessità di salvaguardare decisioni in relazione alle quali vi è stata una sentenza legittimamente pronunciata in base a principi processuali che in quel momento rendevano quelle prove, acquisite e valutate secondo i principi all'epoca vigenti, perfettamente valide ai fini della decisione.

Credo che questo provvedimento sia monco: da un lato, è positivo e correttamente valutabile in quest'aula, ma deve essere integrato con una norma che limiti la richiesta di revisione, che sia fondata sull'articolo 6, comma 3, lettera d), quando la prova sia stata legittimamente acquisita in base alla legge precedentemente vigente al momento della sua acquisizione.

Non è un fatto che si colloca al di fuori del nostro ordinamento, sia chiaro. Infatti, ricordo ai colleghi che già nella legge attuativa dell'articolo 111 della Costituzione, nell'articolo 26 della legge 1° marzo 2001, n. 63, esisteva una norma di questo tipo. L'ultimo comma dell'articolo 26 così recitava: «alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini della decisione» — si tratta di dichiarazioni rese fuori dall'ambito di disciplina dell'articolo 111 — «si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse». Quindi, tale principio aveva già trovato applicazione nel nostro ordinamento come, peraltro, varie deroghe ai principi costituzionali dettati nell'articolo 111 avevano trovato sede normativa nelle previsioni dell'articolo 512-*bis*, come novellato da questa norma, dell'articolo 513 che disegnava una serie di casi in cui malgrado l'assenza di contraddittorio la prova era da considerarsi legalmente acquisita, e in alcune deroghe al divieto di lettura di cui all'articolo 514.

Ecco perché ritengo che il provvedimento in esame, pur nella positività del giudizio, debba essere integrato con una norma transitoria che conservi validità alle prove legalmente acquisite secondo lo schema processuale del momento in cui esse furono legittimamente acquisite. Al-

trimenti, corriamo il rischio di aprire la porta ad una destabilizzazione del giudicato soprattutto in quei gravissimi processi di mafia in cui, per necessità, più volte la sistematica della prova prevista dall'articolo 111 è stata derogata.

Credo, quindi, sia necessario un approfondimento di tale materia nel senso indicato ed a tal fine mi dichiaro disponibile per una verifica certamente necessaria senza la quale non sarà consentito un giudizio positivo sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, il testo unificato oggi in esame ripropone le norme contenute negli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 3168 presentato al Senato nella XIII legislatura e stralciate dalla Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento in sede di approvazione della legge di modifica degli articoli 633 e 634 del codice di procedura penale in tema di revisione dei processi.

Il provvedimento si componeva originariamente di due articoli diretti ad inserire una nuova norma di revisione nei processi definiti con sentenza passata in giudicato nell'ipotesi di violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo accertata con sentenza della Corte europea. La nostra Commissione giustizia ha esaminato il progetto di legge proposto da deputati appartenenti a diversi gruppi di maggioranza e di opposizione e ha modificato profondamente il testo originario. Il relatore ha elaborato due proposte di testo unificato nel corso dell'esame in Commissione. La seconda proposta è stata fortemente emendata ad iniziativa dello stesso relatore e di altri deputati appartenenti a gruppi di maggioranza ed è stata licenziata dalla Commissione con il testo pervenuto dall'Assemblea.

Questo testo, a mio avviso, rischia di vulnerare — al riguardo utilizzo un concetto espresso in Commissione dal relatore, giungendo però ad opposte conclu-

sioni — il nostro sistema di revisione dei processi, poiché introduce non pochi, e al tempo stesso relevantissimi, problemi in questa parte del codice di rito.

Veniamo dunque ai termini della questione, in parte già illustrati dal collega Fanfani. La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi nel 1952, sono stati ratificati con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Dopo l'entrata in vigore della legge di ratifica sono stati introdotti altri 11 Protocolli addizionali, alcuni dei quali hanno aggiunto altri diritti e libertà a quelli indicati nel testo originario della Convenzione e nel primo Protocollo aggiuntivo.

Un siffatto sistema, quindi, non può non indurre la Camera ad una profonda riflessione sugli effetti negativi che il provvedimento potrà produrre nel nostro sistema e quindi sull'opportunità di procedere all'approvazione del testo così come è stato presentato. Nel merito, la Convenzione assicura una serie di diritti e di libertà in campo civile e politico, sui quali assolutamente concordiamo; non vi è nessun dissenso in proposito. La Convenzione prevede, altresì, un sistema diretto a garantire l'osservanza, da parte degli Stati, delle norme e dei principi in essa contenuti. Tra le disposizioni della Convenzione assumono particolare importanza e significato — lo hanno ricordato il relatore e i colleghi che mi hanno preceduto — quelle contenute nell'articolo 6, che hanno motivato poi la presentazione delle proposte di legge, confluite nel testo unificato al nostro esame.

L'articolo 6 della Convenzione garantisce il diritto all'equo processo e per raggiungere questo obiettivo afferma il diritto di ogni persona ad ottenere l'esame della propria causa in modo equo ed in forma pubblica, entro un termine ragionevole, da un tribunale indipendente ed imparziale, precostituito per legge. Però, colleghi — lo ricordava il collega Fanfani ed io concordo —, questi principi sono stati introdotti, nel nostro ordinamento, dall'articolo 111 della

Costituzione, attraverso le modifiche costituzionali apportate dalla legge 23 novembre 1999, n. 2, approvata nel corso della XIII legislatura. Il comma 2 dell'articolo 6 della Convenzione, inoltre, prevede la presunzione di innocenza, che è anch'essa uno dei capisaldi del nostro sistema penale. Il comma 3 dell'articolo 6, infine, enuncia le garanzie processuali per l'imputato, che devono essere prestate, fornite ed assicurate nel corso del processo: l'essere informato nel più breve tempo possibile in una lingua non incomprendibile ed in modo dettagliato; avere la possibilità di predisporre le proprie difese; avere la possibilità di difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore e la garanzia, qualora non si abbiano i mezzi per retribuirlo, di poter essere assistiti gratuitamente da un difensore d'ufficio; esaminare, e fare esaminare, i testi di accusa e quelli a discarico; farsi assistere da un interprete. Sul problema delle deposizioni testimoniali, cioè sulla formazione della prova testimoniale, già si è soffermato il collega Fanfani.

Mentre il richiamo a tutti questi principi aveva un senso al momento della ratifica della Convenzione, oggi essi si trovano tutti contenuti nel nostro sistema penale e vengono normalmente riconosciuti. Quindi tutti i principi indicati dall'articolo 6 della Convenzione sono stati introdotti nel nostro sistema penale, vengono generalmente applicati e possono avere un notevole rilievo nella formazione delle decisioni, oltre che costituire elementi utili per la richiesta di revisione, ora disciplinata dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale.

Per questi motivi e per alcuni altri, che di seguito brevemente cercherò di illustrare, il provvedimento in esame, a mio avviso, nulla aggiunge al sistema delle garanzie nel processo penale, poiché i principi e i diritti contenuti nella Convenzione vi sono già enunciati e riconosciuti e perché la loro violazione può essere elevata e corretta con il ricorso a norme interne (come quelle sull'equa riparazione,

prima richiamate dal collega relatore), oltre che ovviamente con il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Tuttavia, il provvedimento in esame vulnera il nostro sistema processuale per diverse ragioni. Innanzitutto, vi è il rischio — come evidenziato dalla collega Finocchiaro durante l'esame in Commissione — che la nuova ipotesi di revisione si risolva in un vero e proprio quarto grado di giudizio, con i rischi facilmente intuibili per alcuni processi e, in particolare, per quelli contro la criminalità organizzata. Infatti, si prevede la soggezione dell'ordinamento interno ad un deliberato della Commissione europea.

Inoltre, non può sfuggire che le norme richiamate nell'articolo 6 della Convenzione sono tutte contenute nell'articolo 111 della Costituzione. Quindi, a mio avviso, vi è anche un profilo non accettabile di soggezione della nostra norma costituzionale ai deliberati della Corte europea.

Certamente, la nostra normativa processuale deve ancora essere conformata al disposto dell'articolo 111 sul giusto processo e questa è una responsabilità del legislatore nazionale e, in particolare, del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Quindi, questa esigenza deve e può essere soddisfatta attraverso un progetto organico di riforme che, tuttavia, il Governo e la maggioranza non propongono, privilegiando il lavoro su singole partite con proposte legislative spesso condizionate dalle congiunture processuali che tutti noi conosciamo.

Ciò è tanto più vero se si considera che, con il mandato di arresto europeo e con la legge sulle rogatorie, la maggioranza parlamentare ha sostenuto una tesi diametralmente opposta, negando la prevalenza della fonte internazionale rispetto a quella ordinaria interna. Ora, invece, poiché forse si ravvisano particolari convenienze, si sottopone senza problemi la norma costituzionale ad una decisione della Corte europea assunta in applicazione della Convenzione e di numerosi protocolli addizio-

nali successivamente emanati e, quindi, anche di altri che potranno eventualmente essere aggiunti in futuro.

Ancora, il provvedimento introduce, a mio avviso, forti profili di disuguaglianza in riferimento alla disposizione sulla revisione dei processi, contenuta nell'articolo 630 del vigente codice di procedura penale. Infatti, a fronte di condizioni e di situazioni tassative e tipiche, contenute nell'articolo 630 del codice di rito, l'articolo 630-bis, che il testo legislativo intende introdurre, contiene un rinvio generico ai principi dell'articolo 6 della Convenzione e fa dipendere l'ammissibilità della revisione dalla decisione della Corte europea o del Comitato dei ministri — seppur temperata dalla valutazione di ammissibilità demandata alla competenza della corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale — che potrà essere negata solo se la violazione delle disposizioni non ha avuto rilevante incidenza sulla decisione. Quindi, riteniamo tale impianto estremamente generico con riferimento a quanto previsto nel codice in ordine alla revisione.

Da ultimo, sottolineo la negatività della norma transitoria, che costituisce una vera e propria costante di ogni provvedimento di questa maggioranza e che è stata sempre finalizzata a particolari situazioni processuali.

Infatti, l'articolo 2 del provvedimento consente di recuperare, nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le sentenze della Corte europea pronunziate prima di tale data. Non solo, ma il medesimo rilievo viene attribuito anche alle decisioni assunte dal Comitato dei ministri.

In sostanza, con la norma transitoria, si introduce quale motivo di revisione, retroattivamente e per un periodo di tempo illimitato antecedente alla novella dell'articolo 111 della Costituzione, l'incidenza di decisioni assunte dalla Corte di giustizia europea o dal Comitato dei ministri, ad esempio sulla ragionevole durata del processo, mettendo a rischio, proprio sotto questo profilo, un numero rilevante di processi contro la criminalità organizzata.

Allo stato, esprimo quindi il nostro dissenso e la nostra contrarietà sul provvedimento oggi in esame, in particolare sulle norme contenute nell'articolo 1, comma 2, lettera *b*) e nell'articolo 2, recante la disciplina transitoria.

L'articolo 1-*bis*, che si propone di aggiungere all'articolo 631 del codice di procedura penale, richiama il concetto dell'incidenza rilevante, che consentirebbe di introdurre un motivo di revisione assolutamente generico, mentre la norma transitoria — come ho già detto — può costituire uno strumento utile per scardinare un numero notevole di procedimenti contro la criminalità organizzata già definiti.

Presidente, abbiamo proposto alcuni emendamenti, sia soppressivi sia modificativi delle parti più critiche del testo, vale a dire di quelle che riteniamo fortemente non condivisibili. Chiederemo dunque l'approvazione di tali proposte emendative, in particolare di quelle che riguardano l'articolo 1, ultimo comma, e l'articolo 2 (disposizioni transitorie).

Riteniamo che con l'approvazione di quegli emendamenti, in qualche modo, si potrà ridurre il danno che la proposta di legge, per come è stata presentata all'attenzione dell'Assemblea, potrebbe produrre nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1447)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Gironda Veraldi.

AURELIO GIRONDA VERALDI, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo ringrazia il relatore e gli intervenuti su un tema che, ovviamente, suscita chiavi di lettura diverse, pur su un fondamento di rispetto dei principi universali condivisibili. Si tratta di modifiche al codice di procedura penale inerenti alla libertà e ai diritti dell'uomo, che l'Assemblea saprà gestire in questa proposta di iniziativa parlamentare, a cui il Governo pone la dovuta attenzione, nel rispetto delle decisioni dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 6 maggio 2003, alle 10:

1. — Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.

(ore 15)

2. — Assegnazione a Commissione in sede legislativa del disegno di legge n. 3604 ed abb.

3. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

MARIO PEPE ed altri e COLA: Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione dei processi penali a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (1447-1992-A).

— *Relatore:* Gironda Veraldi.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione

del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3841-A).

— *Relatore*: de Ghislanzoni Cardoli.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (3843).

— *Relatore*: Paoletti Tangheroni.

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

CARLI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi ai crimini nazifascisti (*Approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (973-B).

— *Relatore*: Fanfani.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge*:

CRAXI ed altri; BUEMI ed altri; CICCHITTO e SAPONARA; VOLONTÈ ed altri; BOATO; SODA e CALDAROLA: Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e sull'uso politico della giustizia (1427-1867-2019-2332-2343-2354-A).

— *Relatori*: Palma (*per la I Commissione*) e Fragalà (*per la II Commissione*).

DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

XII Commissione permanente (Affari sociali):

S. 1787. — « Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di beneficenza » (*approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3604) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

e dell'abbinata proposta di legge: BAT-
TAGLIA ed altri (3789).

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 19,05.